

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO RIFIUTI URBANI

Indice generale

CAPITOLO A – Campo d'applicazione

- Art. 1 – Base legale
- Art. 2 – Generalità
- Art. 3 – Obbligatorietà della consegna
- Art. 4 – Raccolta
- Art. 5 – Rifiuti non ammessi alla raccolta

CAPITOLO B – Servizi di raccolta e raccolta separata

- Art. 6 – Tipi di raccolta
- Art. 7 – Rifiuti urbani domestici
- Art. 8 – Rifiuti ingombranti
- Art. 9 – Raccolta separata vetro
- Art. 10 – Raccolta separata oli esausti
- Art. 11 – Raccolta separata della carta
- Art. 12 – Rifiuti vegetali
- Art. 13 – Batterie e pile
- Art. 14 – Alluminio
- Art. 15 – Rifiuti speciali

CAPITOLO C – Norme per la raccolta

- Art. 16 – Recipienti per rifiuti
- Art. 17 – Contenitori pubblici
- Art. 18 – Contenitori privati
- Art. 19 – Luoghi di raccolta
- Art. 20 – Giorni di servizio

CAPITOLO D – Tasse utenza

- Art. 21 – Tasse annuali
- Art. 21.1 Ammontare delle tasse
- Art. 21.2 Casi speciali
- Art. 21.3 Finanziamento tassa base
- Art. 21.4 Finanziamento tassa sul sacco
- Art. 22 – Reclami
- Art. 23 – Procedura d'incasso
- Art. 24 – Foro competenze

CAPITOLO E – Disposizioni finali

- Art. 25 – Obblighi dei locatari
- Art. 26 – Sanzioni
- Art. 27 – Misure particolari
- Art. 28 – Entrata in vigore

CAPITOLO A

Campo d'applicazione

Art. 1 Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella:

- legge federale sulla protezione delle acque del 24.1.1991;
- legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7.10.1983;
- legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2.4.1975;
- ordinanza federale dell'8.12.1975 sulle immissioni delle acque di rifiuto;
- decreto legislativo di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 16.12.1991;
- ordinanza tecnica sui rifiuti del 10.12.1990;
- ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12.11.1986;
- legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18.4.1989;
- decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio dei rifiuti del 21.10.1987;
- decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti del 21.10.1987;
- legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11.11.1968 ed il regolamento d'applicazione del 10.9.1971;
- legge organica comunale del 10.3.1987.

Art. 2 Generalità

La raccolta e l'eliminazione delle spazzature e di tutti i rifiuti è disciplinata dal presente regolamento ed è di competenza del Municipio.

Art. 3 Obbligatorietà della consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutto il comprensorio comunale. È riservata la competenza al Municipio di dispensare dall'obbligatorietà di detto servizio le industrie che provvedono per conto proprio al trasporto delle spazzature alla Centrale distruzione rifiuti od in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità. I depositi all'aperto e nelle acque di rifiuti di qualsiasi tipo e natura sono vietati. Scarti e rifiuti non possono essere immessi nelle canalizzazioni, in nessuna forma, anche se sminuzzati o ridotti in polvere o sciolti in liquidi. Scarti provenienti dall'agricoltura, dall'orticoltura, dal taglio dell'erba ed in genere tutto il materiale prodotto dal giardinaggio non sono ammessi alla normale raccolta. Il loro compostaggio è auspicato se non arreca alcun disturbo al vicinato.

Art. 4 Raccolta

La raccolta rifiuti di competenza del Municipio è distinta in:

- raccolta rifiuti urbani domestici;
- raccolta rifiuti domestici ingombranti;
- raccolta vetri;
- raccolta degli oli esausti;
- raccolta della carta;
- raccolta rifiuti vegetali;
- raccolta batterie e pile;
- raccolta alluminio.

Fanno eccezione i medicinali che devono essere consegnati alle farmacie o ad altri enti autorizzati.

Art. 5 Rifiuti non ammessi alla raccolta

Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i materiali sottoelencati ed in particolare tutti quelli che non sono accettati dal Consorzio dei rifiuti (CIR);

- i rifiuti artigianali che, per la loro natura o quantità, non possono essere evacuati nell'ambito del normale servizio;
- i materiali facilmente infiammabili, esplosivi, tossici, radioattivi e nocivi alla salute;
- i rifiuti liquidi, fangosi e oleosi;
- le materie putrescibili, quali carogne di animali, resti di macelleria, ecc.;
- gli oggetti suscettibili di deteriorare il meccanismo di compressione degli automezzi;
- i rifiuti di demolizione, da giardino, sassi, terra, neve, bruce o altro materiale in combustione frammisto alla spazzatura;
- carcasse di elettrodomestici, vetture, pneumatici, fusti, bidoni, ecc.;
- indumenti e tessili usati.

Il deposito e l'eliminazione degli scarti menzionati dovrà avvenire nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle indicazioni del Municipio a spese degli interessati.

CAPITOLO B

Servizi di raccolta e raccolta separata

Art. 6 Tipi di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti, consegnati obbligatoriamente, è suddiviso in:

1. raccolta normale dei rifiuti urbani domestici;
2. raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti;
3. raccolta speciale diversificata (oli residuali, carta, vetro, ecc.).

Art. 7 Rifiuti urbani domestici

Sono considerati rifiuti urbani domestici gli scarti provenienti da:

- economie domestiche residui di cucina inorganici, dei pasti, rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, imballaggi di piccole dimensioni;
- attività commerciali ed esercizi pubblici scarti provenienti da uffici, da attività commerciali ed amministrative, come pure rifiuti artigianali in piccole quantità.

Art. 8 Rifiuti ingombranti¹

Il Municipio organizza periodicamente la raccolta dei rifiuti che non trovano posto nei sacchi di raccolta.

Non sono ammessi i rifiuti di cantiere, come pure porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati. I rifiuti ingombranti devono essere consegnati all'incaricato del Municipio nei punti e agli orari stabiliti dal Municipio stesso. Ogni singolo ingombrante o collo saldamente legato deve essere munito dell'apposita etichetta ufficiale del comune di Tenero-Contra.

Art. 9 Raccolta separata del vetro

Le bottiglie ed i cocci di vetro, i flaconi, i vasi di vetro e simili, dovranno essere depositati negli appositi contenitori sistemati nel comprensorio comunale. Il vetro dovrà essere depositato senza tappi od altro materiale d'imballaggio o di completamento.

È vietata l'eliminazione del vetro utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici.

Sono esclusi da questa raccolta vetri di finestre, lampadine, lampadine al neon, lampade alogene, altre lampade speciali, ecc.

Art. 10 Raccolta separata oli esausti

Gli oli minerali (per autovetture) e vegetali (da cucina) dovranno essere immessi per la loro eliminazione nell'apposito contenitore per oli esausti, l'ubicazione del quale sarà resa nota dal Municipio.

L'olio dovrà essere privo di scorie quali tappi, imballaggi, ecc.

È vietata l'eliminazione degli oli esausti utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici, come pure è severamente vietato versare gli oli minerali nei contenitori degli oli vegetali.

È severamente vietato versare gli oli nelle canalizzazioni.

Art. 11 Raccolta separata della carta

La carta verrà raccolta con un servizio separato.

I pacchi dovranno essere legati ed esposti sulla pubblica via nei giorni e nei luoghi indicati dal Municipio, separati dagli altri rifiuti.

È vietata l'eliminazione della carta utilizzando la normale raccolta dei rifiuti domestici.

Art. 12 Rifiuti vegetali²

Gli scarti da giardino e da cucina prodotti da ogni economia domestica devono essere depositati negli appositi contenitori verdi di proprietà dei privati.

Negli stessi sono ammessi gli scarti da giardino quali malerbe, fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, gli scarti organici da cucina come verdure, bucce, nonché i resti alimentari commestibili, ecc.

È in ogni caso vietata la distruzione attraverso la normale raccolta rifiuti, nonché l'incenerimento all'aperto, secondo quanto previsto dal DE concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali.

Art. 13 Batterie e pile

La raccolta comprende unicamente le pile e le batterie di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese e mercurio.

¹ Art. modificato il 22.12.1997; in vigore dal 23.02.1998

² Art. modificato il 24.02.1997; in vigore dal 01.09.1997

È assolutamente vietato depositare altri tipi di pile e batterie (per es. batterie di autoveicoli) per le quali l'Ufficio tecnico comunale potrà dare istruzioni in merito.

Art. 14 Alluminio

La raccolta comprende il recupero degli oggetti minuti in alluminio da depositare nell'apposito contenitore, privi di qualsiasi tappo o coperchio non metallico.

Art. 15 Rifiuti speciali

È data facoltà al Municipio di istituire o completare con altri servizi la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale.

Nel caso, si emaneranno avvisi e disposizioni alla popolazione.

CAPITOLO C

Norme per la raccolta

Art. 16 Recipienti per rifiuti³

Per i rifiuti domestici è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali da lt 17, lt 35, lt 60 e lt 110.

E' vietata la consegna di rifiuti domestici in altri contenitori.

Nei contenitori pubblici e privati di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento potranno essere depositati solo i rifiuti contenuti nei sacchi ufficiali del Comune di Tenero-Contra. Il proprietario è tenuto ad effettuare i necessari controlli, affinché questa norma venga rispettata.

Il Municipio può autorizzare i titolari di attività commerciali o servizi pubblici a far uso di contenitori propri di 800 lt, muniti ogni volta di un'apposita marca ufficiale del Comune di Tenero-Contra. In tal caso i rifiuti vanno depositati in sacchi convenzionali.

Art. 17 Contenitori pubblici

I contenitori sono esposti nei luoghi stabiliti dal Municipio lungo le strade percorse dall'autocarro del servizio raccolta, sia su sedimi comunali che su sedimi privati.

In caso di necessità il Municipio può ricavare il sedime per la posa dei contenitori anche sulle proprietà private.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio raccolta rifiuti.

Art. 18 Contenitori privati

L'acquisto da parte e a spese del privato di contenitori di 800 litri di capacità, per rifiuti solidi urbani è obbligatorio e così stabilito:

- nessun obbligo per immobili e complessi edilizi o di gruppi di edifici fino a 4 appartamenti;
- un contenitore per ogni immobile e complesso edilizio o gruppo di edifici da 5 a 8 appartamenti, due contenitori da 9 a 16 appartamenti, e così di seguito;
- un contenitore per ogni artigianato con laboratorio, industria, fabbrica, esercizio pubblico (ristoranti, bar e garni) e commercio in genere.

³ Articolo modificato il 18.02.2002; in vigore dal 01.04.2002

La collocazione dei contenitori privati dovrà avvenire su fondi privati, prevedendo spiazzi sufficientemente vasti e facilmente accessibili.

Le ubicazioni e la sistemazione degli spazi dovranno essere concordati con l'Ufficio tecnico comunale.

La manutenzione, la gestione e la pulizia di tutti i contenitori privati spetta ai rispettivi proprietari.

Art. 19 Luoghi di raccolta

I rifiuti definiti dagli art. 7/8/9/10/11/12/13/14 del presente regolamento dovranno essere ordinatamente ed esclusivamente depositati negli appositi contenitori di forma e colore diversificato per ogni tipo di rifiuto.

Art. 20 Giorni di servizio

Il Municipio stabilisce il giorno e gli orari di raccolta dei rifiuti e ne informa la popolazione con i mezzi opportuni.

Le domeniche e i giorni festivi il servizio non avrà luogo.

CAPITOLO D

Tasse utenza

Art. 21 Tasse annuali⁴

A copertura delle spese di gestione relative al servizio di raccolta ed eliminazione di rifiuti d'ogni genere viene prelevata una tassa base e una tassa sui sacchi dei rifiuti solidi urbani depositati per la raccolta nel comprensorio comunale. L'ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini. L'importo della tassa e la modalità di prelievo vengono fissati annualmente dal Municipio, tramite Ordinanza, sulla base del consuntivo di spesa dell'anno precedente.

Art. 21.1 Ammontare delle tasse⁵

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) Tassa base annua prelevata sui rifiuti urbani provenienti dalle economie domestiche di domiciliati, dimoranti, residenze secondarie, amministrazioni, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che depositano rifiuti nel comprensorio comunale:		
- per abitazione	50.—	120.—
- commerci	100.—	240.—
b) Tassa sul sacco	-/-	-/-
Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone		

⁴ Art. modificato il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

⁵ Art. modificato il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

c) Raccolta del verde

Contenitore da 120 litri	60.—	90.—
Contenitore da 240 litri	120.—	180.—
Contenitore da 770 litri	400.—	570.—

- d) per i Campeggi e le ditte di una rilevante importanza il Municipio conclude convenzioni speciali. Esse devono essere sottoposte al Consiglio comunale per la loro approvazione.
- e) Rifiuti ingombranti
La tassa per ogni ingombrante (o collo trasportabile saldamente legato) depositato per la raccolta nel comprensorio comunale è fissata come segue:
minimo: fr. 5.—
massimo: fr. 7.—

Art. 21.2 Casi speciali⁶

Le economie domestiche di persone assistite o che dimostrano di non essere in grado di far fronte all'onere, possono chiedere al Municipio la riduzione o esenzione della tassa base, nonché la distribuzione gratuita di sacchi ufficiali; il controvalore è riportato alle uscite della categoria Assistenza.

Art. 21.3 Finanziamento tassa base⁷

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- quelli amministrativi e del personale
- di informazione e sensibilizzazione
- di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- di investimento
- gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Art. 21.4 Finanziamento tassa sul sacco⁸

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Art. 22 Reclami

Reclami concernenti errata fatturazione devono essere inoltrati entro 30 giorni al Municipio. Eventuali contestazioni sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle Istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è data la facoltà di ricorso a Tribunale Amministrativo.

Art. 23 Procedura d'incasso

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni.

⁶ Art. modificato il 18.02.2002; in vigore dal 01.04.2002

⁷ Art. inserito il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

⁸ Art. inserito il 24.06.2019; in vigore dal 25.09.2019

Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avverrà per via esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese.

Art. 24 Foro competente

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Campagna, rispettivamente della Giudicatura di Pace del Circolo della Navegna.

CAPITOLO E

Disposizioni finali

Art. 25 Obblighi dei locatari

I proprietari di appartamenti e case di vacanza hanno l'obbligo di far rispettare ai loro locatari le disposizioni del presente Regolamento.

Essi possono essere tenuti responsabili per eventuali infrazioni commesse dagli stessi.

Art. 26 Sanzioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

L'ammontare della multa va da un minimo di fr. 100.- ad un massimo di fr. 5000.- a seconda della gravità della trasgressione, secondo i disposti dell'art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale (LOC).

Art. 27 Misure particolari

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana in ossequio:

- alla Legge d'applicazione 2.04.1975 della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971;
- alla Legge sanitaria del 18.11.1954;
- al Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14.10.1958;
- alle ulteriori disposizioni in materia emanate dalle Autorità cantonali e federali.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con il 1.1.1993.

Esso abroga il Regolamento e tasse per il servizio raccolta rifiuti nel Comune di Tenero-Contra dell'agosto 1970 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 1992.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

F. Rossi

Il Segretario:

B. Canevascini

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

A. Risi

Il Segretario:

B. Canevascini

Approvato dal Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle Istituzioni, con risoluzione n.230-RE2569 del 18 marzo 1994.